



# Comune di San Vito sullo Ionio

(Provincia di Catanzaro)

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO

(Nominato con decreto del Prefetto di Catanzaro, Prot. n. 35734 del 27.04.2020)

**n. 18 del 01.07.2020**

Prot. 2310

**Oggetto:** PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ANNO 2020.

---

### IL COMMISSARIO

Premesso che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- Il D.Lgs 224/2018 "Codice di Protezione Civile";
- la Deliberazione G.R. n. 238/2014;
- la Deliberazione di G.R. n. 74 del 15/05/2020 con la quale la Regione Calabria ha approvato il "PIANO ANTINCENDEI BOSCHIVI PER L'ANNO 2020";
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28-08-2007 disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione;
- la Legge n. 353 del 21-11-2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art. 108 Capo VIII Protezione Civile del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

### ORDINA

Dal 15 Giugno al 30 Settembre, É FATTO DIVIETO, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville nonché ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Durante tale periodo i proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, devono:

- provvedere, con immediatezza, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;

- provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, o corte, o giardino posti in prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere;

Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità è vietato inoltrare l'auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;

L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;

L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali è vietato;

Fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91.

E' consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.

#### DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:

nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a. accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
- b. accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti.

#### AVVERTE

Tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie che saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima legge

#### INVITA

CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO A DARNE COMUNICAZIONE IMMEDIATA AD UNA DELE SEGUENTI AUTORITA':

- REGIONE CALABRIA - PROTEZIONE CIVILE N. VERDE 800496496
- CORPO FORESTALE DELLO STATO Tel. 1515
- VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
- CARABINIERI Tel. 112

#### DISPONE

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 (quindici) ed in luoghi di visibilità pubblica.

Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di San Vito sullo Ionio, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Regione Calabria - Settore Protezione Civile - Catanzaro;
- Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione - Catanzaro;
- Regione Calabria - A.FO.R. - Catanzaro;
- U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
- Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di San Vito sullo Ionio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- Ufficio Polizia Municipale – Sede.

IL COMMISSARIO  
F.to Dr. Gino ROTELLA

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.